

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10957 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 18/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 11475-2018 proposto da:

CLEMENTE ADELE VED. PONZI, PONZI PIETRO, in qualità di credi del sig. Mario Ponzi, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI, 47/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MARIA BOSIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CATARCI;

- *ricorrenti* -

contro

PONZI DANIELA, PONZI PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato JACOPO FILIPPO TROJANI, che li rappresenta e difende;

- *resistenti* -

contro

1

248
10

PONZI ROBERTO, PONZI DARIO, PONZI STEFANO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER N. 52, presso lo
studio dell'avvocato CLAUDIO MANCINI che li rappresenta e
difende;

- resistenti -

contro

MARIA CRISTINA RECUPERO, UMBERTO MARCOVECCHIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38 presso lo
studio dell'avvocato VINCENZO SINOPOLI che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SINOPOLI;

- resistenti -

contro


PONZI PAOLA, PONZI CESARE, PONZI FRANCO, PONZI
LUCIO, PONZI DAVID, PONZI CRISTIANO, PONZI
MASSIMO, PASCUCCI ROSINA, PONZI SONIA, PONZI LUCA,
PONZI GINO, FORTUNATO PASQUALE, FORTUNATO
ANNA, FORTUNATO ROSSANA, FORTUNATO FRANCO;

- intimati -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 2019/2010
R.G. della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona
del Sostituto Procuratore Generale che visto l'art. 380 ter cpc chiede
che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari

inammissibile il regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.



A handwritten signature or set of initials in black ink, located on the right side of the page.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Fatti di causa

Adele Clemente e Pietro Ponzi , con apposito ricorso per fondato su un unico motivo, proposto istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 26 giugno 2018, col quale veniva rinviata per precisazione delle conclusioni la causa, pendente innanzi a quella Autorità Giudiziaria, iscritta al n. R.G. 2019/2010.

Il ricorso è resistito con tre distinte memorie difensive delle parti intimare di cui in epigrafe.

Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni così come da atti.

Ragioni della Decisione

1.- Il ricorso non può essere accolto.

Parti ricorrenti lamentano , nella sostanza e con l'unico svolto motivo, la violazione dell'art. 295 c.p.c. per non essere stata disposta , nell'ipotesi, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per mancata valutazione della rilevanza di un documento attinto da querela di falso e già impugnato (ovvero di un testamento), con ulteriore violazione dell'art. 355 c.p.c..

Il tribunale capitolino, col provvedimento gravato , disponeva , nella concreta fattispecie, il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni "senza ulteriore dilazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



e non sussistendo le condizioni per un nuovo provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.”.

Va , quindi, evidenziato che nella ipotesi in esame l'istanza di regolamento necessario di competenza sarebbe stata ammissibile solo nei confronti dell'ordinanza dichiarativa della sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non già nei riguardi - così come nella fattispecie - del provvedimento che la neghi, disponendo , di poi , la prosecuzione del processo per le conclusioni delle parti e , quindi, per la sua definizione.

Al riguardo non può che ribadirsi il condiviso dictum di questa Corte (Cass. , Sez. Seconda , Ord. 25 novembre 2010 , n. 23943), la quale ha già avuto modo di chiarire che "l'ordinanza con cui il giudice abbia disposto la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza , suscettibile di pregiudicare la decisione della causa, ionde , avverso una simile ordinanza , non ammissibile la richiesta di regolamento di competenza , in mancanza, appunto , di una esplicita pronuncia sulla competenza stessa , la quale non risulta neppure implicitamente" (in precedenza e conformemente, pure Cass. n. 18199/2004).

Per di più ancora deve rilevarsi come la prosecuzione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c.



(nel testo novellato dalla legge n. 353/1990), di carattere eccezionale , non si riferisce a qualsiasi provvedimento comunque assunto sulla sospensione, ma prevede solo un controllo immediato sulla legittimità del provvedimento (concessorio) sospensivo, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo e non anche su quello denegatorio, risolvendosi la ratio della eccezionale e limitata esperibilità di un rimedio impugnatorio nel disfavore del legislatore per la collocazione di un processo in stato di quiescenza (Cass. n.ri 20320/2004 ; 8354/2007 ; 12963/2012 ; 22784/2015).

2.- Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese seguono la soccombenza e , per l'effetto , si determinano così come da dispositivo con riferimento a ciascun gruppo delle parti conto ricorrenti di cui in epigrafe.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido , al pagamento in favore dei controricorrenti Ponzi

